

Edizione di venerdì 13 maggio 2016

AGEVOLAZIONI

[L'Iva nell'estromissione agevolata di immobili](#)

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[Nullità della sentenza per “error in procedendo” ed omessa motivazione](#)

di Luigi Ferrajoli

DICHIARAZIONI

[La detrazione per attività sportive nel modello 730/2016](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Compilazione dei modelli INTRASTAT per gli sconti finanziari](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[Associazioni sportive e raccolta di fondi. Ulteriori dubbi e misteri](#)

di Guido Martinelli

BACHECA

[Responsabilità penale tributaria e fiscalità internazionale](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

L'Iva nell'estromissione agevolata di immobili

di Sandro Cerato

L'estromissione agevolata degli immobili della ditta individuale, in generale, configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva, in quanto equiparata ad una **cessione di beni** ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5, del D.P.R. 633/1972, salvo si tratti di beni per i quali l'imprenditore non ha operato la detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto.

In particolare, nel caso in cui il bene sia stato **acquistato da un privato, o prima del 1° gennaio 1973**, ovvero l'imprenditore ponga in essere **esclusivamente operazioni esenti**, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta, l'estromissione non risulta rilevante ai fini dell'Iva (fuori dal campo di applicazione dell'imposta).

Per effetto della sostanziale equiparazione tra la cessione dell'immobile e la sua estromissione dal patrimonio dell'impresa, l'**imponibilità dell'operazione** deve essere individuata in base alle regole sancite dall'**articolo 10, primo comma, n. 8-bis e n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972**, a seconda che si tratti di immobile abitativo o di immobile strumentale. In particolare, in merito alla **cessione di un fabbricato strumentale ad un soggetto privato**, si ricorda che, in base alle disposizioni di cui al D.L. 83/2012, tale operazione non rientra più nell'ipotesi d'imponibilità Iva obbligatoria, in quanto tale regime è previsto solo per l'**impresa costruttrice**, o per l'impresa che abbia effettuato i lavori di recupero, con riguardo alle **cessioni di fabbricati effettuate entro cinque anni dalla fine lavori**. Inoltre, occorre tenere presente che, qualora l'operazione avvenga nel corso del **decennio di tutela fiscale** e comporti un cambio di destinazione, è **necessario operare la rettifica della detrazione** prevista dall'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. Pertanto, se, poniamo ad esempio, nell'anno 2009 è stato acquistato un fabbricato strumentale, la ditta, al fine dell'estromissione, dovrebbe **rettificare l'Iva detratta** nella misura di quattro decimi (cioè per gli anni mancanti al decorso del periodo di osservazione fiscale di dieci anni dall'acquisto del bene). Quindi, se l'imposta detratta all'atto dell'acquisto era stata di un importo pari a 100.000 euro, la rettifica da operare è pari a 40.000 euro (data da $100.000 \times 4/10$). La somma così determinata deve essere versata e riportata all'interno del modello di dichiarazione annuale Iva 2017 con conseguente riduzione dell'Iva ammessa in detrazione per il 2016.

Per quanto riguarda il **valore da attribuire all'immobile** si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88, **non rileva più il valore normale**, bensì il **prezzo di costo del bene determinato nel momento in cui si effettua l'estromissione**. In sostanza, per determinare la base imponibile Iva dell'assegnazione si dovrebbe far riferimento al prezzo di acquisto del fabbricato attualizzato al momento di estromissione del bene (articolo 13, secondo comma lett. c), del D.P.R. 633/1972). In base a quanto rilevato da Assonime, con la Circolare n.

42/2009, la locuzione di cui all'articolo 13 citato “*potrebbe dare adito a qualche incertezza poiché, da un canto, fa riferimento a un dato già determinato (il prezzo di acquisto), dall'altro sembra prevedere una attualizzazione del dato (da stabilire con riferimento al momento in cui si effettuano le operazioni)*”. La ratio della disposizione, secondo Assonime, sarebbe quella di “*consentire all'erario il recupero dell'imposta applicata nelle fasi precedenti l'operazione e regolarmente detratta dal contribuente*”.

Per cui, ai fini della determinazione della base imponibile, il prezzo di acquisto “*dovrebbe comprendere anche le spese relative ad acquisti di beni e servizi sostenute [...], tenendosi conto, inoltre, di quanto è stato già consumato al momento della effettuazione dell'operazione*”.

CONTENZIOSO

Nullità della sentenza per “error in procedendo” ed omessa motivazione

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 5205 del 16 marzo 2016**, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dall'errata applicazione del principio di corrispondenza tra il **chiesto e il pronunciato** ex art.112 c.p.c., in base al quale **“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”**.

Con la decisione in commento, il Giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto **ex art. 360, co.1, n. 3, c.p.c.** (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) con cui l'Amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c..

La questione trae origine dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale in cui è stata rilevata l'omessa impugnazione da parte dell'Ufficio della sentenza di primo grado **“nella parte in cui evidenzia i singoli addebiti attribuiti a carico dell'accertamento”** senza che sia stata formulata opposizione ai conteggi prospettati dalla società appellante. Di contro, l'Amministrazione finanziaria ha affermato di **aver censurato globalmente la sentenza** della Commissione Tributaria Provinciale, ritenuta errata per la sua “arbitrarietà” nella determinazione delle detrazioni. Per tali motivi, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione impugnando la decisione della CTR che, nel dirimere la controversia, avrebbe peraltro omesso di pronunciarsi sulle deduzioni contenute nell'appello incidentale, **violando in tal maniera la disposizione di legge prevista dall'art. 112 c.p.c..**

In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado per **omessa motivazione** in merito alle **deduzioni prospettate dall'Ufficio che, nel caso di specie, sarebbero state totalmente trascurate**.

Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che l'errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può dar luogo a **due diverse tipologie di vizio**: come prima ipotesi, può accadere che il giudice **ometta completamente di pronunciarsi su una domanda** o su un'eccezione, ricorrendo così **“un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo” censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4”**; in alternativa, può accadere che il giudice, nonostante si sia pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, **non abbia preso in esame “una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione”**, motivo per cui in tale ultima eventualità **“ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5”**.

Appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte di Cassazione, “*in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente*” (Cass. 4882/2016), mentre “*il vizio di violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma*” (Cass. n. 19433/2011; 8315/2013).

Ciò posto, con la sentenza n. 5205/2016, la Cassazione ha rilevato la proposizione da parte dell’Ufficio di un motivo di ricorso **in evidente contrasto con il consolidato orientamento interpretativo** in base al quale “*l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto*”, mentre “*rientra nel vizio previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o eccezione*” (Cass. sent. n. 7268/2012).

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria, lamentando il mancato esame delle questioni sottoposte alla CTR, avrebbe dovuto censurare la sentenza di merito sotto il profilo **motivazionale** e non, come invece ha fatto, per violazione di norme, con l’inevitabile conseguenza che “***l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso***”.

DICHIARAZIONI

La detrazione per attività sportive nel modello 730/2016

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir, è possibile **detrarre** dall'imposta lorda **un importo pari al 19% delle spese (fino ad un massimo di 210 euro)**, sostenute **per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi** destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il D.M. 28 marzo 2007 ha fissato **le modalità attuative** dell'agevolazione in esame precisando:

- **cosa si intende** per associazioni sportive, palestre, piscine e quali sono le **caratteristiche** che devono avere le atre strutture sportive ed impianti sportivi per rientrare nell'ambito dell'agevolazione;
- **la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione.**

In particolare, per **“associazioni sportive”** si intendono **le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della L. 289/2002**, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della natura dilettantistica; mentre per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono **intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale**, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni o società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne sono quindi **escluse**:

- **le società che praticano sport professionistico** (Legge n. 91/1981);
- **le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”** in quanto non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- **le associazioni non sportive**, quali le associazioni culturali che organizzano corsi di attività motoria.

Per poter essere detratte le spese devono essere **certificate e risultare da idonea documentazione rilasciata dalla struttura sportiva**, quale:

- **bollettino bancario o postale;**
- **fattura o ricevuta;**
- **quietanza di pagamento.**

Da tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28 marzo 2007 devono risultare:

1. la **ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale** ovvero, se **persona fisica, il nome, cognome e residenza**, nonché il **codice fiscale** del soggetto che ha reso la prestazione;
2. la **causale del pagamento;**
3. **l'attività sportiva praticata;**
4. **l'importo corrisposto** per la prestazione resa;
5. i **dati anagrafici del praticante, l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.**

Nella **circolare n. 20/E/2011** l'Agenzia ha chiarito che anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che **abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive**, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi e con i dati richiesti dalla normativa. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, del citato D.M. 28 marzo 2007.

L'ammontare massimo della spesa detraibile ammonta ad euro 210 per ogni ragazzo, pertanto la detrazione massima ottenibile è pari ad **euro 40** ciascuno (euro 210*19%); la detrazione spetta anche se **taли spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico**. Come precisato nella **risoluzione n. 50/E/2009**, nel caso in cui la spesa venga sostenuta da **entrambi i genitori**, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è sempre pari ad euro 210 per ciascun figlio; i genitori dovranno pertanto ripartire la detrazione su tale importo.

In merito al **requisito dell'età**, l'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 34/E/2008** ha precisato che, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta e pur in assenza di una specificazione normativa, **lo stesso ricorra purchè sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta**. Pertanto, con riferimento ai soggetti che nel corso dell'anno 2015 abbiano compiuto 5 o 18 anni la detrazione spetta indipendentemente da fatto che tali spese siano state sostenute prima del compimento dei 5 anni o dopo il compimento dei 18 anni.

Nell'ambito del **modello 730/2016 le spese sostenute nell'anno 2015** andranno riportate nei righi da **E8 – E12** utilizzando il **codice “16”**; il contribuente che abbia sostenuto spese per **più di un ragazzo deve compilare più righi E8-E12** indicando in ognuno di questi il medesimo codice 16 e riportando separatamente la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

In tali righi vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

IVA

Compilazione dei modelli INTRASTAT per gli sconti finanziari

di Marco Peirolo

Nella prassi commerciale accade con una certa frequenza che il fornitore accordi uno sconto al cliente che paga il corrispettivo pattuito **entro un termine prestabilito**, per esempio entro 15 giorni dall'emissione della fattura.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in linea con l'art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che *"la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali"*.

Come indicato dalla Corte di giustizia, la previsione secondo la quale la base di commisurazione dell'IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore dal cessionario o dal committente o da un terzo, purché nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, implica che il corrispettivo deve essere inteso come un **valore soggettivo, cioè realmente percepito** e non come un valore stimato secondo criteri oggettivi (causa C-285/10 del 9 giugno 2011 e causa C-288/94 del 24 ottobre 1996). Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria **non può** riscuotere a titolo di IVA un **importo superiore a quello effettivamente percepito** dal soggetto passivo (causa C-330/95 del 3 luglio 1997).

I principi esposti si riflettono nell'obbligo (secondo la disciplina comunitaria) e nella facoltà (secondo la disciplina interna) di **rettificare** la base imponibile e la relativa imposta tutte le volte in cui il corrispettivo percepito sia inferiore rispetto a quello concordato.

Per le operazioni effettuate in ambito intracomunitario, l'art. 5, comma 5, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che, *"in caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate"*.

Riguardo agli scambi intracomunitari di beni, le sezioni 2 dei modelli INTRA 1-ter e INTRA 2-ter sono destinate alle variazioni relative ad operazioni **già dichiarate** nelle sezioni 1 dei modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis relativi a periodi precedenti.

Ne discende che, per le **variazioni intervenute prima della presentazione degli elenchi** relativi all'operazione originaria, i dati di quest'ultima devono essere dichiarati al netto delle variazioni. Le istruzioni per l'uso e la compilazione dei modelli INTRASTAT precisano che, in caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è sufficiente indicare

le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Tale disciplina deve essere coordinata con quella relativa alla procedura di variazione dell'imponibile e dell'imposta, di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la variazione dell'operazione originaria assume rilevanza ai fini INTRASTAT se la variazione stessa rileva anche ai fini dell'imposta. In via di eccezione, per i **resi** che abbiano comportato la movimentazione materiale dei beni sul piano intracomunitario è, tuttavia, previsto che, anche laddove la variazione non rilevi per la parte fiscale dei modelli INTRASTAT, i contribuenti con periodicità mensile di presentazione degli elenchi riepilogativi devono compilare la **parte statistica** (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.10.3).

Riguardo alle **cessioni intracomunitarie**, per le variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha la **facoltà** di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) con apposite annotazioni di rettifica in diminuzione. La rettifica riduce l'ammontare imponibile dell'operazione cui si riferisce se viene registrata nello stesso mese in cui è registrata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in **dichiarazione** annuale. Come anticipato, le variazioni in diminuzione, se operate, vanno indicate, come rettifiche, nell'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel modello INTRA 1-ter.

Riguardo agli **acquisti intracomunitari**, per le variazioni in diminuzione, l'operatore nazionale ha la **facoltà** di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti. Le suddette rettifiche riducono l'ammontare dell'operazione di acquisto cui si riferiscono se vengono registrate nello stesso mese in cui è registrata l'operazione originaria; diversamente, delle rettifiche si tiene conto in **dichiarazione** annuale. Come anticipato, le variazioni in diminuzione, se operate, vanno indicate, come rettifiche, nell'elenco riepilogativo degli acquisti, se già presentato, con apposita annotazione nel modello INTRA 2-ter.

Ritornando al caso dello **sconto riconosciuto dal fornitore italiano per il pagamento entro il termine prestabilito**, dalla disciplina esposta si desume che se la fattura è stata emessa per un importo **al lordo** dello sconto, l'operatore nazionale ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, se la fattura è stata emessa per un importo **già al netto** dello sconto, l'operatore nazionale sarà obbligato ad emettere una nota di variazione in aumento della base imponibile al fine di adeguare il corrispettivo indicato in fattura a quello realmente percepito dal cliente comunitario.

Per entrambe le ipotesi di variazione, se le stesse **intervengono prima della presentazione degli elenchi** relativi alla cessione, i dati di quest'ultima devono essere dichiarati tenendo conto della variazione. In pratica, nella colonna "ammontare delle operazioni" occorre indicare l'importo effettivo della base imponibile ai fini dell'IVA.

Se, invece, la variazione viene operata in **periodi successivi a quello di riferimento della cessione**, cioè dopo la presentazione del corrispondente elenco riepilogativo, l'operatore nazionale deve presentare il modello INTRA 1-ter al fine di rettificare il valore dell'operazione originaria dichiarato nel modello INTRA 1-bis.

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni sportive e raccolta di fondi. Ulteriori dubbi e misteri

di Guido Martinelli

Può capitare che un'associazione sportiva dilettantistica decida di organizzare una **raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto** (ad esempio, la ristrutturazione della palestra).

La normativa fiscale (articolo 143, comma 3, lett. a, TUIR) prevede specifiche **agevolazioni** per gli enti non commerciali che pongono in essere raccolte pubbliche di fondi, **a condizione**, però, che vengano rispettate **alcune formalità**.

Perché si rendano applicabili le agevolazioni fiscali è necessario che la raccolta fondi sia organizzata in **concomitanza** di celebrazioni, ricorrenze (ad esempio, in occasione dell'anniversario di fondazione dell'associazione) o campagne di sensibilizzazione. Ci vuole, quindi, il **"pretesto"**, la circostanza che induce a ritenere che, in un determinato momento, saranno presenti parecchie persone (per esempio, per celebrare una festività) alle quali l'associazione si potrà rivolgere.

Se questa norma, a carattere generale, si applica per tutti gli enti non commerciali, per le associazioni sportive che abbiano optato per la disciplina di cui alla L. n. 398/1991 vige una norma speciale.

L'articolo 25, comma 2, L. n. 133/1999, nello specifico recita, infatti, che: *"Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, [...]:a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali[...]"*.

Per le sportive che non applicano questa normativa non c'è un limite quantitativo prestabilito. La legge parla, infatti, solo di raccolte fondi organizzate in maniera **occasionale**: in via prudenziale, è però **opportuno** che anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per la Legge n. 398/1991 non superino il citato limite numerico di due raccolte pubbliche di fondi per ciascun periodo d'imposta.

Ma, evidenziamo la prima incongruenza: nessun tetto è imposto alle associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n.

398/1991. Per questi soggetti, quindi, i fondi raccolti sulla base della disciplina generale prevista dall'articolo 143 TUIR non saranno mai tassabili anche se dovrà essere comunque rispettato il requisito della occasionalità delle collette (non più di due per anno).

La raccolta di fondi potrà avvenire anche attraverso la cessione di **beni di “modico” valore**. Come si tramuti, in termini pragmatici, questo concetto, è tema ancora tutto da esplorare.

Sotto il profilo fiscale, se la colletta è organizzata secondo le modalità più sopra richiamate, i fondi raccolti **non sono imponibili** e non comportano l'obbligo di predisporre la dichiarazione ai fini IRES ed IRAP. Pur prevedendo una prestazione (l'offerta) a fronte di una controprestazione specifica (il bene o servizio ceduto) e, quindi, configurando un'operazione di tipo commerciale, l'attività non assume **alcun rilievo neanche dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto**, né di qualsiasi altro eventuale tributo.

L'associazione sportiva dilettantistica che organizzi raccolte di fondi deve però redigere un **apposito rendiconto per ogni colletta**, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

L'obbligo di predisporre il rendiconto delle entrate e delle spese di ogni colletta è indipendente da qualsiasi eventuale ulteriore vincolo contabile a carico dell'associazione e, quindi, **prescinde** dall'obbligo di redigere il bilancio annuale.

Non è previsto alcun obbligo di trasmissione del rendiconto all'Erario, ma questo deve comunque essere conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui si riferisce.

Affinché si possa applicare la disciplina speciale prevista per le associazioni che abbiano optato per la L. n. 398/1991, però, non è mai stato chiarito se l'opzione debba essere concretamente **“attivata”** oppure se sia sufficiente averla solamente esercitata senza poi, di fatto, aver conseguito proventi a tale titolo.

In assenza, infatti, di altri proventi commerciali da assoggettare al regime forfettario l'associazione sportiva dilettantistica si troverebbe nella necessità di attivare un'opzione “strumentale” al regime 398/1991 per la **sola finalità** di cogliere l'agevolazione in commento.

Non si comprende, infine, quale significato debba essere dato al termine **“evento”**; può essere tale una singola partita all'interno di un campionato o la singola manifestazione?

Disciplina piena di dubbi per la quale sarebbe necessario un approfondito chiarimento interpretativo da parte della Agenzia delle entrate.

BACHECA

Responsabilità penale tributaria e fiscalità internazionale di Euroconference Centro Studi Tributari

L'incontro formativo che proponiamo nella formula OneDay Master rappresenta l'ultimo appuntamento del master specialistico composto da sei giornate complessive e finalizzato a fornire ai professionisti e ai responsabili fiscali di azienda un aggiornamento completo e sistematico in relazione alle norme penal-tributarie nazionali, contenute nel D.Lgs. 74/2000 che di recente ha subito un rilevante intervento di riforma ad opera del D.Lgs. 158/2015. In questa giornata verrà trattato il tema della responsabilità penale nell'ambito della fiscalità internazionale con un sguardo anche alla procedura della voluntary disclosure.

PROGRAMMA

- La stabile organizzazione
- Esterovestizione
- Controlled foreign companies
- Costi black list
- Casi giurisprudenziali
- Esercitazione
- Autoriciclaggio
- Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
- Voluntary disclosure

SEDI E DATE

Verona – DB Hotel – 16/06/2016

CORPO DOCENTE

Luigi Ferrajoli – Avvocato – Dottore Commercialista